REGOLAMENTO (CE) N. 3332/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e del regolamento (CEE) n. 2253/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (2), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commisisone (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione (6), in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata », che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede che la Commissione adotti ogni anno mediante un regolamento, applicabile a partire dal 1° gennaio all'anno successivo, la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

considerando che, di conseguenza, è necessario esprimere le descrizioni delle merci e le voci tariffarie contenute nel regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e abroga il regolamento (CEE) n. 646/86 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2938/94 (8), e nel regolamento (CEE) n. 2253/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1818/94 (10), conformemente ai termini figuranti nella nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano modifiche sostanziali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2173/93 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2253/92 sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.
(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(4) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
(5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.
(7) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91.
(8) GU n. L 310 del 3. 12. 1994, pag. 9.
(9) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 30.
(10) GU n. L 190 del 26. 7. 1994, pag. 3.

ALLEGATO I

« ALLEGATO

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (1)	Restituzioni
2204 21 79 2204 21 83	110	01 ; 09	3,96 ECU/hl
2204 21 79 2204 21 80 2204 21 83 2204 21 84	190	01	1,30 ECU/%/vol/hl (2)
		09	1,19 ECU/%/vol/hl (2)
2204 21 79	910	01 ; 09	3,96 ECU/hl
2204 21 94 2204 21 98	910	01 ; 09	12,42 ECU/hl
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 83	110	01 ; 09	3,96 ECU/hl
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75 2204 29 83 2204 29 84	190	01	1,30 ECU/%/vol/hl (2)
		09	1,19 ECU/%/vol/hl (2)
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	910	01 ; 09	3,96 ECU/hl
2204 29 94 2204 29 98	910	01 ; 09	12,42 ECU/hl

(1) Le destinazioni sono le seguenti :

01 Tutti i paesi del continente africano ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09 ;

09 Tutte le altre destinazioni ad eccezione dei paesi terzi e dei territori seguenti :

— tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamente (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag.11),
— Algeria,
— Australia,
— Bosnia-Erzegovina,
— Croazia,
— Cipro,
— Israele,
— Marocco,
— Repubbliche die Serbia e di Montenegro,
— Slovenia,
— Sudafrica,
— Svizzera,
— Ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
— Tunisia,
— Turchia.

(2) Titolo alcolometrico volumico totale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

NB : I codici dei prodotti sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3329/94 (vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale). »

ALLEGATO II

« ALLEGATO I

Quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie per il periodo 1° settembre 1994 - 31 agosto 1995

(in ettolitri)

Codice NC	Designazione delle merci	Volume
ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	Vini : – – originari dei paesi terzi : vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altra menzione o denominazione geografica – – originari della Comunità : vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 822/87	115 500
ex 2204 29 62 ex 2204 29 64 ex 2204 29 65 ex 2204 29 71 ex 2204 29 72 ex 2204 29 75 ex 2204 29 83 ex 2204 29 84	Vini : – – originari dei paesi terzi : vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altra menzione o denominazione geografica – – originari della Comunità : vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 822/87	129 500
	Totale	245 000 »

ALLEGATO III

« ALLEGATO II

Importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(in ecu)

Codice dei prodotti (1)	Nota	Importo dell'aiuto applicabile ai prodotti provenienti dalla Comunità
2204 21 79 110	(2)	3,96
2204 21 79 190	(3)	1,19
2204 21 79 910	(2)	3,96
2204 21 80 190	(3)	1,19
2204 21 83 110	(2)	3,96
2204 21 83 190	(3)	1,19
2204 21 84 190	(3)	1,19
2204 29 62 110	(2)	3,96
2204 29 62 190	(3)	1,19
2204 29 62 910	(2)	3,96
2204 29 64 110	(2)	3,96
2204 29 64 190	(3)	1,19
2204 29 64 910	(2)	3,96
2204 29 65 110	(2)	3,96
2204 29 65 190	(3)	1,19
2204 29 65 910	(2)	3,96
2204 29 71 190	(3)	1,19
2204 29 72 190	(3)	1,19
2204 29 75 190	(3)	1,19
2204 29 83 110	(2)	3,96
2204 29 83 190	(3)	1,19
2204 29 84 190	(3)	1,19

(1) I codici dei prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3329/94 (vedi pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) ecu per ettolitro di prodotto.

(3) ecu per % vol e per ettolitro di prodotto [titolo alcolometrico volumico totale ai sensi dell'allegato II al regolamento (CEE) n. 822/87]. »